

23 OTT. 2020

Verbale di Assemblea del 12/10/2020

In data 12/10/2020, alle ore 18.00, si è riunita in seconda convocazione presso la sede l'Assemblea dell'Associazione A.I.R.D.A. APS per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Dottor Giovanni Gastaldo, che, constatato che sono presenti n. 10 soci **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione** ai sensi dell'art. 16, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Dott.ssa Miranda Ottobre.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che, entro il 31 ottobre 2020, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Egli fa presente che la scadenza (soggetta a successive proroghe) è posta dall'art. 101, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e **la modifica entro tale termine è fondamentale per mantenere l'iscrizione nel Registro regionale delle APS, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.**

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo, che è già stata approvata in via preliminare dal Consiglio Direttivo nella seduta del 21.09.2020.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di APS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo settore) ^{ENCA} e soggetto all'imposta di registro.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.30.

Il Presidente
Dott. Giovanni Gastaldo

Giovanni Gastaldo

Il segretario verbalizzante
Dott.ssa Miranda Ottobre

M. Ottobre

Atto esente da bollo e imposta di registro ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5 del Dlgs n. 117/2017



Agenzia delle Entrate - TREVISO

La presente fotocopia è conforme all'originale

qui depositato e registrato in data 23 OTT. 2020

al n° 4447 serie 3

con esatti €

PER IL DIRETTORE DELEGATO

[Signature]

STATUTO A.I.R.D.A.

- Associazione costituita con atto notarile il 01/07/1985; N° reg. 5302 del 15/07/1985; a questo primo statuto si rimanda per la premessa che rimane invariata.
- Successive revisioni con atto notarile: 11 settembre 1995 (N° reg. 3646 del 27/09/1995) e 16 novembre 98 (N° reg. 4088 del 27/11/1998).
- Nuova revisione dello statuto da parte dell'Assemblea Generale dei Soci il 12/07/1999.
- Approvazione, nell'Assemblea Generale dei Soci del 30/01/2005, della sezione "A.I.R.D.A. Brain" con cinque articoli specifici riportati in calce allo statuto e revisione degli articoli: 1), 2), 3), 4), 6), 7), 9), 10), 11), 12), 17). (N. Reg. 3447 del 22 Marzo 2005).
- Nuova revisione dello statuto da parte dell'Assemblea Generale dei Soci il giorno 29/06/2006 artt. 1, 7, 11, 12, 18 e 19 come da indicazione della Direzione Regionale per i Servizi Sociali, ad eccezione dell'art. 7, oggetto di autonoma modifica.
- Ulteriore revisione dello statuto, in base a nuove richieste di rettifica da parte della Direzione Regionale per i Servizi Sociali, con approvazione dell'Assemblea Generale Statutaria dei Soci del 20/04/2008. Sono interessati gli articoli, 4, 5, 6, 11, 12, 16, 17, 18 (art. aggiunto) Gli articoli 19 e 20 cambiano di numero rimanendo invariati (ex articoli 18 e 19).
- Nuova revisione dello statuto, ai sensi del Decreto Legislativo 117 del 2017 (codice del terzo settore), con approvazione dell'Assemblea Generale Statutaria dei Soci del 12/10/2020. Sono interessati gli articoli 1), 1bis) (art. aggiunto), 2), 3), 4), 7bis) (art. aggiunto), 18), 19), 20) (art. aggiunto), 21) (art. aggiunto), L'articolo 22 cambia di numero rimandando invariato (ex. Art. 20)

Art. 1 - È costituita, ai sensi del decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore"), una Associazione di Promozione Sociale denominata "A.I.R.D.A. APS- Associazione Interdisciplinare di Ricerca e Didattica sull'Autogenicità". Essa ha sede a Ponzano Veneto (TV) in via Chiesa di Ponzano n.8. L'eventuale variazione della sede nell'ambito del Comune di Ponzano Veneto non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. Essa opera nel territorio della provincia di Treviso, ed intende operare anche in ambito nazionale.

Art. 1bis - A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "A.I.R.D.A. APS" oppure "A.I.R.D.A. associazione di promozione sociale".

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.

Art. 2 - L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

Essa opera nei seguenti settori:

- a) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

L'attività fondamentale è la Ricerca Scientifica e in base a questa l'Associazione struttura tutte le proprie attività. La ricerca verte sulla promozione delle capacità e possibilità dell'uomo. L'A.I.R.D.A. include nella promozione sociale la Didattica.

Premesso che l'A.I.R.D.A. struttura le attività di promozione e utilità sociale basandosi su criteri scientifici, dedotti anche da proprie specifiche ricerche, e forma i propri operatori anche in base ai risultati di tali ricerche, ne consegue che le seguenti finalità sono fondamentali:

- a) la ricerca interdisciplinare sull'AUTOGONON. (Definiamo "AUTOGONON" un "momento" della nostra unità psicofisica in cui, avendo assunto, consciamente o inconsciamente, l'atteggiamento interiore di "Lascio che accada in me" SI GENERANO SPONTANEAMENTE vissuti fisici o psicofisici non recepiti usualmente dalla parte cosciente di noi stessi). Tale ricerca concerne il sempre maggiore approfondimento del concetto di AUTOGONON: come si presenta e come può essere utilizzato tale momento anche in tecniche psicoterapiche, psicoprofilattiche o psicopromozionali diverse da quelle di Schultz. La ricerca prevede anche l'utilizzo del materiale, emerso nell'AUTOGONON, in campi non psicoterapeutici come ad esempio: la psicologia dell'età evolutiva, la psicopatologia, la didattica, la pedagogia, la filosofia, l'arte eccetera. Il momento qualificante è costituito dall'apporto che ciascun Socio Ricercatore fornisce, avendolo elaborato nel proprio ambito di attività.
- b) la diffusione, tramite convegni, pubblicazioni, corsi di formazione, ecc., di ciò che emerge dalla ricerca.

Art. 3 - Per raggiungere gli scopi suddetti, l'Associazione, come strumento concreto, istituirà una scuola "AUTOGONON" la cui realizzazione e direzione viene affidata al Consiglio di Coordinamento (vedi Art.11) con l'eventuale apporto anche di altri soci nominati dal consiglio dei Soci Ricercatori.

Spetta a quest'ultimo organismo (Consiglio dei Soci Ricercatori) dare le direttive generali nell'ambito delle quali si muoverà la scuola (vedi Art 10); la didattica sarà effettuata dai Soci Ricercatori eventualmente con l'apporto di docenti di altre associazioni o istituzioni. La scuola, oltre a curare convegni, pubblicazioni, eventuale rivista, ecc., potrà organizzare corsi di formazione rivolti:

- 1) alla preparazione di terapeuti di Psicoterapia Autogena (in tal caso i docenti delle materie fondamentali saranno quelli fra i soci che sono didatti di tale psicoterapia e i docenti invitati dal Consiglio di Coordinamento);

- 2) alla preparazione o completamento della formazione di psicoterapeuti di altre correnti terapeutiche (in tal caso i docenti delle materie fondamentali, se tali correnti sono rappresentate nell'associazione da uno o più soci ricercatori, saranno i soci didatti di tali tipi di psicoterapie e/o docenti invitati dal Consiglio di Coordinamento comunque nell'insegnamento sarà particolarmente tenuto presente il momento dell'AUTOGONON);
- 3) alla preparazione di medici e psicologi per l'utilizzo del Training Autogeno nell'ambito delle loro competenze.
- 4) alla preparazione di operatori, non terapeuti, impegnati nella psicoprofilassi o nella psicagogia o comunque nel campo della salute psicofisica (in tal caso i corsi possono essere di psicologia dell'età evolutiva, di psicopatologia o altro, ma comunque il concetto di AUTOGONON occuperà un posto di rilievo).
- 5) alla formazione e all'aggiornamento di insegnanti di ogni ordine e grado;

L'associazione inoltre potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 4 – Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Si precisa che l'A.I.R.D.A. non è associazione di categoria o di professionisti per cui a prescindere da ogni qualifica professionale o lavorativa o di titolo di studio, e a prescindere da ogni categoria nella quale si può essere iscritto all'A.I.R.D.A., per apporti ad hoc, ogni persona, che condivide le finalità associative e desidera collaborare al raggiungimento delle stesse, può farne parte ed inoltre ogni socio gode degli stessi diritti in particolare di elettorato attivo e passivo.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Si può appartenere all'A.I.R.D.A. in qualità di:

- a) Soci Ricercatori.**
- b) Soci Onorari.**
- c) Soci Ordinari.**
- d) Soci Cultori di psicologia.**

e) Soci Sostenitori.

a) I Soci Ricercatori si distinguono in:

1) Soci Fondatori Ricercatori: sono coloro che hanno dato vita all'associazione e si sono assunti il compito di contribuire alla ricerca sull'AUTOGONON in un particolare settore. Sono elencati in ordine alfabetico in calce al primo statuto.

2) Soci Ricercatori: hanno lo stesso compito dei Soci Fondatori; vengono presentati da un Socio Ricercatore e nominati dal Consiglio di Coordinamento (vedi Art. 11.b,4).

b) I Soci Onorari sono scelti tra le personalità che si sono distinte per particolari studi sull'AUTOGONON o su argomenti direttamente o indirettamente connessi. Sono nominati direttamente dal Consiglio di Coordinamento su voto unanime dei presenti (vedi Art.11).

c) I Soci Ordinari sono coloro che:

I) avendo fatto proprio lo spirito e le finalità dell'A.I.R.D.A. operano, come servizio nelle attività dell'Associazione (corsi, seminari, didattica, ecc.) nell'ambito delle specifiche competenze previste dalla legge per le categorie di appartenenza.

II) improntano il loro lavoro, (a seconda delle categorie, nel campo della psicoterapia, della terapia, della psicoprofilassi, della promozione della salute, della formazione) utilizzando come metodica fondamentale il Training Autogeno oppure, pur utilizzando come asse fondamentale del loro operato un'altra metodica, danno rilievo all'AUTOGONON (vedi Art.3.b)

III) hanno completato la preparazione prevista dall'A.I.R.D.A., per le specifiche categorie (vedi Art 3.b: 1,2,3,4), o attraverso corsi specifici o attraverso didattica da parte di uno dei soci Ricercatori.

si distinguono in:

1) Soci Psicoterapeuti

2) Soci Medici

3) Soci Psicologi

4) Soci Operatori: coloro che, pur non appartenenti alle categorie precedenti, sono tuttavia, come questi, impegnati (secondo le prerogative previste per legge per la loro specifica professione o specializzazione) nel campo della promozione della salute psicofisica e/o della formazione (vedi Art. 3.b: 4)

d) I Soci Cultori di psicologia sono tutti coloro che, indipendentemente dal loro grado di istruzione scolastica, sono dotati di apertura mentale e interesse autentico per la psiche e per l'essere umano e per come esso si pone verso i propri simili e verso la vita e il mondo. Essi si distinguono in:

1) Soci Cultori: cultori di scienze o arti psicosomatopromozionali, psicoterapeutiche e psicologiche. Sono coloro che hanno effettuato, o stanno effettuando, una delle esperienze psicosomatopromozionali, analitiche, psicoterapiche, didattiche, organizzate dall'A.I.R.D.A., o patrocinate dalla stessa, o condotte da uno dei Soci Ricercatori dell'A.I.R.D.A. ed hanno interesse, ad appartenere all'Associazione sia per ricevere, sul piano informativo formativo, attraverso le iniziative dell'associazione, sia per dare il loro contributo organizzativo ed eventualmente di studio.

I Soci Cultori si distinguono in:

-Cultori non in formazione

-Cultori in formazione psicopromozionale

- Cultori in formazione psicosomatopromozionale
- Cultori in formazione culturale

2) Soci allievi: sono quei soci che frequentano gli appositi corsi per la qualifica di psicoterapeuti o per l'applicazione del T.A. in campo medico o psicologico o per la qualifica di operatori. Si dividono in:

- Allievi psicoterapeuti
- Allievi medici
- Allievi psicologi
- Allievi operatori

e) I Soci Sostenitori sono quelle persone che, pur non rientrando in alcuna delle categorie precedentemente descritte essendo interessati alle attività dell'A.I.R.D.A., e desiderando partecipare, senza aver avuto la possibilità di farlo per malattie prolungate o età avanzata o altre cause impedienti, avendo preso atto dello spirito e delle finalità dell'A.I.R.D.A. desiderano dare il loro contributo organizzativo (per esempio facendo delle telefonate) o finanziario. Tali soci hanno uguali diritti di tutti gli altri.

Art 5 - Per l'iscrizione dei Soci Ordinari, Cultori e Sostenitori è necessario:

- 1) formulare la richiesta su modulo predisposto, richiesta dell'interessato con autocertificazione sui dati anagrafici e curriculum formativo e/o terapeutico effettuati. Sono ammessi all'associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. Il diniego sulla domanda di ammissione verrà motivato.
- 2) Accettazione da parte di uno dei Soci Ricercatori, con i quali ha fatto, o sta facendo, la formazione, la terapia o la didattica, oppure da uno dei conduttori dei corsi organizzati o patrocinati dall'A.I.R.D.A. Per i Soci Sostenitori è necessaria la presentazione da parte di due soci appartenenti alle categorie: a), b), c), d). L'iscrizione per i Soci Sostenitori e la ratifica dell'iscrizione per i Soci Ordinari e Cultori avverrà nel corso del primo Consiglio di Coordinamento successivo all'iscrizione. (Per norme più dettagliate ci si rifà al regolamento interno).

Art. 6 - Ogni Socio si impegna ad operare in armonia con le finalità dell'Associazione e ad attenersi alle norme deontologiche previste dal regolamento. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto in ragione della disponibilità personale. Tuttavia vi possono essere soci che, in particolari casi di necessità, possono prestare la propria attività a titolo di lavoro autonomo o subordinato. Ogni grave infrazione di tali obblighi morali potrà essere motivo di radiazione dall'Associazione.

Un socio cessa di far parte dell'Associazione nei casi di:

- a) Dimissioni.
- b) Morosità.
- c) Indegnità.

Le dimissioni debbono farsi per iscritto e sono valide dopo un semestre dalla presentazione al C.C..

La morosità si verifica trascorso un anno dalla scadenza dell'esigibilità della quota sociale annua. L'indegnità contempla qualsiasi atto appurato di natura morale, etica, professionale e deontologica che leda le finalità o il prestigio dell'Associazione. La radiazione per indegnità deve essere deliberata dal Consiglio di Coordinamento mediante votazione segreta, che raccolga un numero di voti pari alla metà più uno dei componenti legalmente presenti, dopo aver ascoltato l'interessato qualora ciò sia stato chiesto dallo stesso. Avverso le decisioni del C.C., relative alla radiazione per indegnità, è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri i quali decideranno all'unanimità quali amichevoli compositori, senza possibilità di ulteriore appello.

Art. 7 - A tutti i Soci (ad eccezione dei Soci Fondatori, dei Soci Onorari e dei membri del Consiglio di Coordinamento) verrà richiesta una quota associativa annua per spese di gestione, il cui ammontare verrà proposto di anno in anno dal Consiglio di Coordinamento (vedi Art. 11) e può variare, a seconda della categoria di appartenenza, per adeguarsi alle spese di gestione della stessa; il tutto dovrà essere approvato dall'Assemblea Generale dei Soci (vedi Art. 12.5). Per i Soci Ricercatori, ed eventuali altri soci che si distinguono per particolare benemerita verso l'associazione, l'eventuale esenzione sarà stabilita dal Consiglio di Coordinamento. La quota di appartenenza all'Associazione dei Soci Sostenitori è libera, ma non potrà comunque essere inferiore a quella dei soci con quota più bassa. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile.

Art. 7 bis - I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Art. 8 - Presso la sede legale dell'Associazione sarà depositato un albo contenente i nominativi, secondo le varie categorie di appartenenza, di tutti i Soci. Tale albo sarà aggiornato di anno in anno alla data della riunione annuale dell'Assemblea dei Soci.

Art 9 - I Presidenti Onorari rappresentano l'Associazione di fronte al mondo scientifico nazionale e internazionale

Art. 10 - Il Consiglio dei Soci Ricercatori (sigla: C.S.R.) è composto dai soci Fondatori Ricercatori e dai Soci Ricercatori ed è l'organo che:
- dà l'impostazione generale dello studio, della ricerca, della didattica dell'A.I.R.D.A. e della scuola "Autogonon" (vedi Art. 3.b)
Si riunirà necessariamente alla scadenza delle cariche e inoltre almeno ogni tre anni.

Art. 11 - Il Consiglio di Coordinamento (sigla: C.C.) è l'organo di governo dell'Associazione.

a) Il C.C. è composto sempre da un numero dispari di componenti (minimo cinque, massimo 11), appartenenti a qualsiasi categoria di soci, ed elette dall'Assemblea Generale dei Soci con maggioranza semplice (vedi Art. 10 e Art. 12.3). Nel caso in cui una di queste cariche si renda vacante il C.C. può decidere di affidare l'incarico temporaneo ad un altro membro dello stesso C.C. finché l'Assemblea Generale dei Soci non provvederà ad una nuova nomina. Il C.C. comprende i seguenti ruoli:

- 1) Presidente: rappresenta l'associazione di fronte a terzi, a tutti gli effetti legali anche in giudizio. Coordina le attività di tutta l'Associazione, presiede le riunioni del C.C., del C.S. R. e dell'Assemblea dei Soci, nonché dà esecuzione ai mandati degli stessi.
- 2) Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di temporaneo impedimento; può assumere in sé una, o più, delle funzioni direttive indicate di seguito ai punti 3, 4, 5, 6.
- 3) Direttori scientifici: progettano e sovrintendono ogni attività scientifica dell'Associazione.
- 4) Direttori didattici: progettano e sovrintendono ogni attività didattica dell'Associazione.
- 5) Direttori organizzativi: organizzano e gestiscono ogni attività dell'Associazione.
- 6) Direttore alle relazioni esterne: progetta ed attua ogni iniziativa atta a creare e presentare una corretta immagine dell'A.I.R.D.A. .
- 7) Segretario: redige i verbali dei Consigli e delle Assemblee, collabora con gli altri membri del Consiglio nelle mansioni di segreteria generale, organizza, sovrintende, coordina le attività amministrative e cura le edizioni di ogni stampato A.I.R.D.A.; può assumere la funzione di tesoriere.
- 8) Tesoriere: coadiuva il Presidente. E' scelto all'interno del Consiglio di Coordinamento.

b) Il C.C ha i seguenti compiti:

- 1) Gestisce l'ordinaria e straordinaria amministrazione;
- 2) redige il rendiconto economico finanziario, che riguarda l'esercizio sociale che si svolge dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il rendiconto viene inviato e sottoposto ai Revisori dei conti di cui all'art. 14 entro il 31 marzo di ogni anno, per il controllo e per il parere.
Il rendiconto viene quindi sottoposto all'Assemblea Generale dei Soci per l'approvazione con le maggioranze di cui all'art. 16 del presente statuto entro il 30 aprile successivo.
- 3) Coordina, dirige ed effettua tutte le attività di studio, di ricerca, di servizio, di didattica (vedi Art. 3.b).

- 4) Predisporre le eventuali modifiche dello Statuto e del regolamento interno dell'Associazione che verranno poi approvate dall'Assemblea Generale dei Soci (vedi Art. 12.2).
- 5) Decide la nomina di nuovi Soci Ricercatori e dei Soci Onorari e ratifica l'iscrizione dei Soci Ordinari, Cultori e Sostenitori (vedi Art. 5.2).
- 6) Delibera l'eventuale radiazione per indegnità (vedi Art. 6).
- 7) Propone l'ammontare della quota di partecipazione dei Soci che verrà poi approvata dall'Assemblea Generale dei Soci (vedi art. 7 e Art. 12.5).

Art. 12 - L'Assemblea Generale dei Soci (sigla: A.G.S.) è presieduta dal Presidente coadiuvato da un Segretario; ha le seguenti funzioni e poteri:

- 1) funzione consultiva su ogni forma di attività dell'Associazione;
- 2) approva o meno le modifiche dello statuto e del regolamento predisposte dal C.C. (vedi Art. 11) e ciò avviene con la maggioranza e le modalità previste dell'art. 16 del presente statuto;
- 3) Nomina i Presidenti Onorari, il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Coordinamento, per la nomina è sufficiente la maggioranza di metà più uno dei presenti.
- 4) approva il rendiconto economico-finanziario annuale, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, sentito anche il parere dei Revisori dei Conti.
- 5) delibera l'ammontare delle varie quote associative proposte dal C.C. (vedi Art. 11)
- 6) nomina i Probiviri (vedi Art. 13).
- 7) nomina i Revisori dei Conti (vedi Art. 14).
- 8) Può decidere l'eventuale scioglimento dell'associazione, da deliberare con la maggioranza e le modalità previste nell'art. 16 del presente statuto;
- 9) *delibera su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal C.C.*

Art. 13 - Il Collegio dei Probiviri (sigla: C.P.) è costituito da quattro membri nominati dall'A.G.S (vedi Art. 12), di cui due scelti tra i Soci Ricercatori, e due scelti tra i Soci Ordinari e/o Cultori.

Art. 14 - I Revisori dei Conti sono due. Sono nominati dall'A.G.S. (vedi Art. 12) con maggioranza semplice; durano in carica cinque anni e vengono sostituiti, sempre dall'A.G.S., in caso di dimissioni.

Art 15 - Tutte le cariche sociali scadono contemporaneamente alla fine dei quinquenni, qualsiasi sia stata la data in cui le persone abbiano iniziato a ricoprirle. *Sono assunte ed assolte a titolo gratuito.*

Art. 16 - Sia il C.C. che l'A.G.S. vengono convocati dal Presidente almeno una volta l'anno, mediante avviso affisso per 20 giorni consecutivi e/o una lettera, inviata almeno quindici giorni prima, recante il proposto ordine del giorno. I Soci che vogliano proporre argomenti da mettere all'ordine del giorno hanno così la possibilità di scrivere a stretto giro di posta le loro proposte. I: C.C., C.S.R. e le A.G.S. sono validi in prima convocazione con la presenza di oltre la metà degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti in regola con il pagamento delle quote sociali. La seconda convocazione può avvenire nello stesso giorno della prima, decorsa mezz'ora da quella fissata per quest'ultima. Le votazioni saranno valide se prese

con la maggioranza della metà più uno dei presenti. (Non prevale il voto del presidente. Il C.C. non è valido se non presenti almeno tre dei componenti).

E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione: per le eventuali modifiche allo statuto l'assemblea delibera con il voto favorevole della totalità dei soci presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

Art. 17 - Ad ogni socio maggiorenne è attribuito il diritto di voto nell'A.G.S.. Ogni socio può farsi rappresentare all'A.G.S. o al C.C. o C.S.R. da un altro socio, membro di diritto di quello specifico organo, per mezzo di delega scritta. Ogni socio minorenni ha diritto di voto e, per esprimerlo, dovrà farsi rappresentare da un genitore. *Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega, non più di due soci.*

Art.18 - L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da contributi e quote associative, donazioni lasciti e ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

Art.19 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da lasciti, donazioni, quote annuali dei soci, nonché dalle quote di partecipazione ad eventuali congressi, corsi di formazione, eccetera. Eventuali rimanenze in bilancio saranno riportate in attivo nell'esercizio successivo, oppure verranno integralmente spese per acquisto di opere o documentazioni riguardanti l'AUTOGONON. (la documentazione sarà conservata presso la sede legale dell'Associazione e liberamente posta a disposizione di tutti i soci per consultazione) nonché per sostenere iniziative culturali e di ricerca promosse dall'Associazione, statutariamente previste dall'articolo 3).
È fatto divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che questo sia imposto dalla legge.

Art. 20 - L'esercizio coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di coordinamento deve procedere alla formazione del bilancio d'esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'assemblea ordinaria dei soci. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 21 - Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art. 22 - Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

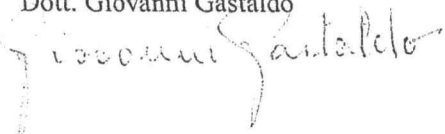
A. I. R. D. A. Brain

Sezione dell'A.I.R.D.A.

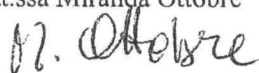
- Art. 1** I principi di base, le finalità generali, il modo di intendere la complessità della persona e la struttura organizzativa di base sono quelle dell'A.I.R.D.A..
- Art. 2** La sezione A.I.R.D.A. Brain ha come obiettivo principale la promozione della salute psicofisica delle persone con lesioni cerebrali acquisite, traumatiche e non.
- Art. 3** I soci che si iscrivono per partecipare alle iniziative e alle attività di questa Sezione sono soci A.I.R.D.A. e inseriti nelle categorie come da statuto. I soci cultori potranno quindi usufruire di tutte le attività formative, promozionali e culturali dell'A.I.R.D.A..
- Art. 4** Le finalità specifiche della sezione A.I.R.D.A. Brain sono:
- a) Creare e promuovere attività e servizi finalizzati alla cura delle lesioni, alla riabilitazione, alla ricostruzione dell'identità psicofisica del cerebroleso e alla promozione di un ambiente familiare e sociale idoneo alla sua integrazione in questi ambiti con il coinvolgimento di istituzioni, associazioni e familiari.
 - b) Sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni sull'importanza del pieno recupero di ogni capacità e possibilità dei portatori di lesioni cerebrali e la loro riarmonizzazione nel contesto sociale.
 - c) Promuovere studi e ricerche nell'intento di favorire la conoscenza delle problematiche sanitarie fisiche, neurologiche, psicologiche e sociali delle persone cerebroleso al fine di identificare promuovere e realizzare mezzi e strategie sempre più efficaci per prevenire e ridurre i danni diretti ed indiretti prodotti dalle lesioni.
 - d) Promuovere studi e ricerche inerenti alla valutazione dei difetti neurologici, cognitivi ed emotivi secondari alle lesioni e alle specifiche modificazioni apportate dai presidi terapeutici, nonché alla ricerca di caratteristiche che permettano una precoce e miglior definizione della prognosi funzionale a lungo termine.
 - e) Sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni sul valore della prevenzione del danno cerebrale.
- Art. 5** Per la sezione A.I.R.D.A. Brain si costituiscono strutture scientifiche e organizzative specifiche che si integrano con gli organi statutari dell'A.I.R.D.A.. In particolare A.I.R.D.A. Brain verrà rappresentata da due Presidenti Onorari, uno di area medica, uno di area psicologica, affiancati nelle attività pratiche da due Direttori scientifici, rispettivamente di area medica e psicologica. L'attività di tutta la Sezione viene coordinata da un Direttore Organizzativo. Si istituisce, inoltre, un Comitato Scientifico rappresentato e diretto da un Coordinatore del Comitato Scientifico, costituito da professionisti di diversa competenza e formazione, che si occupano di persone con lesioni cerebrali acquisite o di problematiche ad esse correlate. La finalità del Comitato è quella di promuovere la comunicazione tra le diverse competenze rappresentate e così proporre nuovi filoni di ricerca scientifica, nuove modalità e possibilità di azione sul piano sanitario, psicologico e sociale per raggiungere più efficacemente le finalità specifiche della Sezione.

I Direttori scientifici, il Direttore organizzativo, e il Coordinatore del Comitato scientifico fanno parte del Consiglio di Coordinamento dell'A.I.R.D.A..

Il Presidente
Dott. Giovanni Gastaldo



Il segretario verbalizzante
Dott.ssa Miranda Ottobre



Atto esente da bollo e imposta di registro ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5 del Dlgs n. 117/2017